



Il blocco delle anzianità nella scuola: quanto ci costa?

**C'erano una volta gli scatti di anzianità, l'adeguamento degli stipendi, i contratti...
Una volta.**

Il riconoscimento dell'anzianità di servizio nella scuola con un aumento di stipendio è stato finora l'unico avanzamento di carriera possibile per il personale. Un avanzamento legato a una maggiore esperienza lavorativa maturata sul campo. In assenza di un diverso sistema di valorizzazione professionale sempre annunciato ma mai introdotto né discusso.

Oggi a categorie professionali tra le peggio pagate d'Europa viene tolta anche questa piccola possibilità di crescita stipendiale, dopo il blocco quadriennale dei rinnovi contrattuali.

Proviamo a ricostruire come il governo abbia programmato la più colossale opera di impoverimento della scuola e di chi lavora al suo interno.

Un'ingiustizia che nasce nel 2008

Tutto comincia all'inizio della "calda estate" del 2008, quando partono i bombardamenti mediatici ad opera di esponenti del nuovo governo Berlusconi sui fannulloni del pubblico impiego, tema che sembra incontrare il favore dell'opinione pubblica. Distratti da questa campagna "moralizzatrice" e alla vigilia delle ferie estive, gli italiani subiscono la prima pesante manovra finanziaria il cui vero fine era, in realtà, una revisione totale delle norme contrattuali e giuridiche del nostro ordinamento, conquistate dopo lunghi anni di battaglie e di sacrifici dei lavoratori.

La FLC CGIL, unica nel panorama sindacale, manifestò subito la sua opposizione.

Quasi tutti i settori sono stati colpiti, ma la scuola e tutto il settore della conoscenza in modo più pesante e con essi anche importanti principi della Costituzione.

La manovra è stata emanata col decreto legge del 25 giugno n. 112 del 2008 (*disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*) poi convertito, il 6 agosto, nella Legge 133/2008. Questa ha tagliato gli organici, i finanziamenti ai sistemi della conoscenza, posto limiti alla contrattazione e ha annullato molte leggi che tutelavano i lavoratori più deboli.

Da quella data è un susseguirsi di leggi di bilancio che si accaniscono particolarmente sul lavoro pubblico, aggravando i guasti provocati dalla legge 133/2008. Tale è la legge 122/2010 (approvata a fine luglio in conversione del DL 78 di fine maggio); tali sono le diverse manovre dell'estate 2011.

Il blocco delle anzianità e delle carriere in una babele di norme

Prima di tentare qualsiasi commento è indispensabile un'analisi della norma di legge e di quelle ad essa correlate.

L'art. 9 comma 23 della legge 30/7/2010, n. 122, così dispone:

"Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14."

L'art. 8, comma 14 della stessa legge n. 122/2010, così dispone:

"Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.”

Il richiamato art. 64, comma 9, della legge 6/8/2008, n. 133, così dispone:

“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30%, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.

Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.”

Il comma 6 dell'art. 64, legge 133/2008, impone la riduzione di spesa per la pubblica istruzione (*esclusa quella per le sovvenzioni alle scuole paritarie*) di circa 8 miliardi euro da realizzarsi nel triennio 2009-2011, che già ad oggi ha causato la forte riduzione degli organici dei docenti e degli ATA in tutti gli ordini di scuola e della generalizzata riduzione del “tempo scuola” e, quindi, del “diritto allo studio”. Al momento dell'approvazione non era dato sapere a quanto ammontava questa “quota parte”, di cui solo il 30% è destinato a finanziare il “merito” e, con l'aggiunta introdotta nell'art. 8, comma 23 (ultimo periodo), anche per finanziare una “riduzione della penalizzazione economica”, provocata dalla stessa norma, laddove “annulla” l'anzianità che si matura nel triennio 2010-2012.

Inoltre, con il comma 14 dell'art. 8 (sopra riportato), la legge n. 122/2010 ha aggiunto un'ulteriore finalità all'utilizzo di detti “risparmi”, cioè il reintegro dei deficit di bilancio che le scuole hanno accumulato in questi ultimi anni.

Dalla lettura combinata delle norme fin qui citate, si evince che una parte delle risorse economiche derivanti dai “risparmi” (non meglio quantificati) deve essere utilizzata per:

- la valorizzazione economica (per merito) del personale della scuola;
- il ripianamento dei deficit accumulati in questi anni dalle scuole (soprattutto a causa degli scarsi finanziamenti erogati dal Miur per il pagamento delle supplenze, degli esami di stato e del funzionamento);
- “mitigare” i negativi effetti economici derivanti dall'annullamento dell'anzianità maturata dal 1/1/2010 al 31/12/2011 a danno del personale.

La coperta appare subito “corta” per coprire tutte queste esigenze, e inoltre, cosa più grave, i criteri di utilizzo di queste risorse economiche, che attengono in buona parte alla gestione del personale, sono demandate unicamente alle decisioni unilaterali del Governo, senza alcuna contrattazione. Infatti i sindacati saranno solamente “sentiti”, quindi, senza alcuna concreta possibilità di incidere sulle scelte dell'Amministrazione.

Purtroppo in questo periodo si è consumata una drammatica frattura (anche fomentata dal Governo) tra sindacati. Questo ha indebolito tutto il movimento sindacale e i lavoratori e ha inaugurato la sciagurata stagione degli accordi separati.

La mannaia sulle retribuzioni

È la legge n. 122/2010 a intervenire anche sulle retribuzioni, in particolare i commi 1, 2-bis, 4 e 17 dell'art. 9. Ecco gli effetti principali:

- (comma 1) viene imposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco delle retribuzioni ordinarie a qualsiasi titolo corrisposte che, pertanto, non possono superare quanto percepito singolarmente nel 2010;
- (comma 2-bis) idem come sopra per quanto concerne il salario accessorio. Su questo aspetto c'è stata una lunga bagarre per le contrattazioni di istituto che ci ha sfiancato ma ne siamo usciti vincenti riuscendo entro il 31-12-2010 a portare a termine e firmare nella stragrande maggioranza delle scuole il contratto di istituto. Siamo riusciti ad affermare che la norma doveva essere applicata con la seconda soluzione, sulla base di quanto disposto nel comma 1 dove si legge: “ ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da

eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, ... ". Altrimenti si venivano a determinare delle assurdità, come ad esempio l'impossibilità di pagare il salario accessorio ai collaboratori del Dirigente o ai vicari del DSGA nei casi in cui tali funzioni fossero assegnate a lavoratori diversi rispetto a quelli che le avevano svolte nell'a.s. precedente;

- (comma 4) viene imposto un tetto ai miglioramenti contrattuali del biennio 2008/2009, anche se già corrisposti, che non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%, in caso contrario le retribuzioni verranno rideterminate a partire dall'agosto 2010;
- (comma 14) non si dà luogo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, con l'eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, rideterminata, però sulla base di parametri ancor più penalizzanti.

Tutto questo implica che gli stipendi del personale della scuola (già ampiamente sotto la media europea, a fronte di un costo della vita superiore, invece, alla media dei paesi UE) rimarranno sostanzialmente fermi ai livelli del 2009 fino a tutto il 2013. Infatti, l'indennità di vacanza contrattuale verrà corrisposta in misura semplicemente ridicola (quasi un'elemosina, come abbiamo potuto verificare nelle buste paga di aprile e luglio 2010).

Il Governo, nel varare questa manovra, si è vantato di non aver "messo le mani nelle tasche degli italiani": una bugia; come quella di abbassare le tasse e negare la crisi.

Quanto perdono i lavoratori della scuola?

Prima di analizzare alcuni casi concreti ricordiamo nella tabella che segue come funzionava il sistema dei "gradoni" prima della revisione peggiorativa operata dall'accordo separato del 4 agosto 2011.

ANZIANITÀ da anni ad anni	CLASSE stipendiale	Gradone	Anni di permanenza
0 – 2	0	I	3
3 – 8	3	II	6
9 – 14	9	III	6
15 – 20	15	IV	6
21 – 27	21	V	7
28 – 34	28	VI	7
35 e oltre	35	VII	-

All'approvazione della legge 122/10 la sola cosa certa era che "il periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2012 non è utile per la progressione di carriera ai fini economici".

Pertanto, non si tratta di un "blocco" (che comporterebbe un ripristino della situazione dall'1/1/2013), ma di un *allungamento*, per tutti, di tre anni dell'anzianità utile per acquisire la superiore classe stipendiale ("gradone"), senza possibilità di recupero. Facciamo qualche esempio:

- il passaggio di gradone previsto il 1/9/2010 verrà corrisposto il 1/9/2013;
- il passaggio di gradone previsto il 1/1/2011 verrà corrisposto il 1/1/2014;
- il passaggio di gradone previsto il 1/1/2013 verrà corrisposto il 1/1/2016;
- il passaggio di gradone previsto il 1/9/2014 verrà corrisposto il 1/9/2017 e così via...

Il periodo di permanenza nell'attuale classe stipendiale (gradone) si allunga di 3 anni (da 2 a 5 anni per la classe 0, da 6 a 9 anni per le classi 3, 9, 15 e da 7 a 10 anni per le classi 21 e 28).

Tali prolungamenti di tempo per acquisire il successivo "gradone" sono stati poi ridotti di un anno per effetto del D.I. n. 3 del 14/1/2011, come di seguito meglio verrà chiarito.

I tre anni di anzianità dal 2010 al 2012 rappresentano comunque un "buco nero", quindi, anche chi maturerà il passaggio di "gradone" dopo il 2013, subirà gli effetti negativi della

manovra, in quanto per ottenere lo scatto di "gradone" bisogna maturare tre anni in più rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa contrattuale.

Subito dopo l'approvazione della legge 122/10, con il "correttivo aggiunto al comma 23" esisteva il ragionevole dubbio che gli unici a mantenere lo scatto erano quelli che lo avevano maturato entro il 31/12/2009 con corresponsione dal 1/1/2010; per tutti gli altri che lo avevano o lo avrebbero acquisito dal 1/2/2010 in poi si prefigurava il recupero delle maggiori somme percepite, compresi quelli andati in pensione dal 1/9/2010 a cui era stato già considerato nel prospetto di calcolo della pensione e della buonuscita (anche quest'ultima colpita in modo sostanziale a decorrere dal 1/1/2011, anche a causa delle nuove modalità di calcolo del TFS).

I risparmi e il loro uso

I tagli agli organici, le poche immissioni in ruolo e la prima applicazione della pseudo riforma della scuola secondaria hanno permesso molti risparmi, la cui certificazione da parte del MEF è stata lunghissima. Questi risparmi sono stati utilizzati per il mantenimento degli scatti al solo personale che li ha maturati entro il 31/12/2010. La loro destinazione è avvenuta con il Decreto interministeriale (Miur e Mef) n. 3 del 4 gennaio 2011 (*Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'art. 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'art. 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122*), il cui testo recita:

"Art. 1. Per i motivi espressi in premessa, le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative all'esercizio finanziario 2010, sono ripartite secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2. La somma di euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.

Art. 3. La somma di euro 31 milioni è utilizzata per l'attivazione di due progetti di sperimentazione, uno relativo alle modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede alla definizione dei citati progetti e al riparto delle somme previste tra le specifiche finalità.

Art. 4. Le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133/2008, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalità di cui all'art. 2, entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 64 comma 9".

Ciò significa slittamento di soli 2 anni (anziché 3) per la maturazione del successivo scatto

I risparmi del 2010, ottenuti con i tagli agli organici e la riduzione delle risorse alla scuola statale, hanno quindi consentito il ripristino degli scatti per l'anno 2010; cioè a chi ha maturato lo scatto stipendiale superiore nel periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2010, essendo le risorse disponibili sufficienti solamente per il "recupero" di quell'anno.

Le chiacchiere vane del ministro

Non ha nessuna credibilità (tanto meno senso di responsabilità), quindi, il Ministro Gelmini quando tira in ballo la meritocrazia dei docenti da pagare con le somme che derivano dalle economie: 31 milioni di euro dati ad un pugno di scuole e di docenti, una media di 4 euro al giorno per premiare i meritevoli. Con quali criteri, poi?

La verità è che la possibilità per il personale di ruolo di mantenere gli scatti è, in qualche modo, direttamente proporzionale alla riduzione del numero dei contratti annuali o fino al 30 giugno che si stipuleranno per i supplenti, cioè a scapito dei precari. Una guerra tra poveri sulle spalle del funzionamento della scuola.

Intanto nei cedolini di stipendio di tutto il personale è stata modificata la decorrenza dello scatto successivo, onde evitare, come è avvenuto nel 2010, che in automatico venisse attribuito lo scatto superiore prima della certificazione dei successivi risparmi. Si saprà alla fine di ogni anno (adesso a fine 2011) se il loro importo sarà sufficiente per recuperare i restanti anni 2011 e 2012 soggetti al "blocco".

La dura realtà dei numeri

Tutti i dipendenti della scuola già di ruolo e con ricostruzioni di carriera o inquadramenti economici già applicati che avrebbero maturato lo scatto superiore a partire dal 1° febbraio 2011 sono penalizzati e trattati con disomogeneità rispetto a quelli che hanno già maturato il gradone entro il 31/12/2010. Questo è l'unico aumento, dato che anche il rinnovo dei contratti è bloccato, mentre le tariffe e i prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati e con essi il costo della vita.

Proviamo a quantificare il danno.

Sviluppo delle posizioni stipendiali in vigore all'01.01.2011

Gli importi indicati sono riferiti allo stipendio base annuo su 12 mensilità comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale in vigore a gennaio 2011 (esclusa la I.I.S. e la 13^a).

Qualifica	Classi stipendiali (gradoni) - Retribuzioni tabellari						
	0	3	9	15	21	28	35
Coll. Scolastico	8.809	9.098	10.147	11.127	12.091	12.818	13.328
Assistenti (AA/AT)	10.541	10.916	12.256	13.525	14.802	15.711	16.408
DSGA	15.597	10.916	18.231	20.555	23.042	25.596	28.081
Docenti inf./prim.	13.090	13.607	15.215	17.093	18.916	20.714	22.053
Docenti 2° diplom.	13.090	13.607	15.215	17.093	19.810	21.594	22.948
Docenti 1°	14.671	15.250	17.142	19.321	21.437	23.512	25.050
Docenti 2° laureati	14.671	15.859	17.760	20.105	23.093	25.050	26.610

I docenti hanno diritto a un salario accessorio mensile (RPD) variabile con l'anzianità.

Qualifica	Classi stipendiali (gradoni) - RPD						
	0	3	9	15	21	28	35
Docenti inf./prim.	1.968	1.968	1.968	2.424	2.424	3.090	3.090
Docenti 2° diplom.	1.968	1.968	1.968	2.424	2.424	3.090	3.090
Docenti 1°	1.968	1.968	1.968	2.424	2.424	3.090	3.090
Docenti 2° laureati	1.968	1.968	1.968	2.424	2.424	3.090	3.090

Al personale ATA il salario accessorio mensile (CIA) è invece erogato in misura fissa, indipendentemente dalla classe stipendiale, quindi il "blocco" dell'anzianità non determina in questa voce nessuna variazione.

Le successive tabelle esplicitano la perdita di stipendio per ogni anno di ritardo nella progressione di carriera.

PERDITA SUGLI STIPENDI TABELLARI per aumenti NON PERCEPITI

	da 0 a 3		da 3 a 9		da 9 a 15		da 15 a 21		da 21 a 28		da 28 a 35	
	mensile	Annuale (con 13 [^])	mensile	annuale (con 13 [^])	mensile	Annuale (con 13 [^])	mensile	annuale (con 13 [^])	mensile	annuale (con 13 [^])	mensile	annuale (con 13 [^])
Coll.Scol	24,12	313,52	87,45	1.136,90	81,59	1.060,72	80,35	1.044,52	60,60	787,82	42,48	552,26
AA/AT	31,27	406,49	111,65	1.451,47	105,75	1.374,80	106,39	1.383,04	75,76	984,92	58,06	754,73
DSGA	53,56	696,27	165,96	2.157,42	193,67	2.517,67	207,18	2.693,35	212,89	2.767,53	207,07	2.691,92
Inf/Prim	43,50	565,53	133,98	1.741,74	156,50	2.034,50	151,88	1.974,48	149,85	1.948,08	111,59	1.450,69
Dipl. 2°	43,50	565,53	133,98	1.741,74	156,50	2.034,50	226,46	2.944,03	148,60	1.931,83	112,89	1.467,52
Media 1°	48,25	627,20	157,72	2.050,30	181,55	2.360,09	176,30	2.291,88	172,93	2.248,11	128,17	1.666,19
Laur. 2°	99,01	1.287,14	158,43	2.059,59	195,43	2.540,61	248,94	3.236,20	163,09	2.120,21	130,01	1.690,11

Per i docenti si deve considerare anche la perdita sulla RPD, che varia con l'anzianità, come emerge dalla tabella seguente

PERDITA STIPENDIALE sulla RPD (retribuzione professionale docente) a seconda delle fasce di anzianità

	da 9 a 15		da 21 a 28	
	mensile	annuale	mensile	annuale
Inf/Prim	38,00	456,00	55,50	666,00
Dipl. 2°	38,00	456,00	55,50	666,00
Media 1°	38,00	456,00	55,50	666,00
Laur. 2°	38,00	456,00	55,50	666,00

Miur e Mef: stesso governo, lingue diverse

Le tabelle precedenti si commentano da sole ma alcune osservazioni bisogna pur farle: se a fine anno 2011 verranno certificati i risparmi, cosa di cui ancora non si sa niente, e saranno corrisposte le differenze stipendiali maturate da febbraio 2011 sicuramente non verranno corrisposti gli interessi legali. Il problema è che non si sa se davvero le eventuali economie pagheranno le anzianità.

Sugli aumenti maturati nel 2011 il caos regna sovrano, tanto che la [FLC CGIL ha chiesto un incontro per chiarimenti al Ministro Gelmini](#). Non è la prima volta che il governo non mantiene quando pomposamente promette. Infatti, il Def 2011 e la circolare Mef (15 giugno 2011) applicativa della manovra finanziaria 2010 dicono esattamente il contrario di quanto afferma il Miur: gli scatti di anzianità del personale della scuola sono bloccati e gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono validi ai fini delle successive progressioni stipendiali. La mano destra ignora quel che fa la sinistra? Un gioco delle parti? Tutto a nostro danno.

E intanto a pagare sono sempre gli stessi

Intanto il peso fiscale sui lavoratori dipendenti (categoria che assolve puntualmente quest'obbligo) si attesta intorno al 51%. E cioè ben al di sopra della media europea e della media Ocse (33,7%). Secondo l'Istat l'inflazione è in aumento. Ad agosto l'indice è del 2,8%, oltre le stesse previsione del Def.

Il governo dice di volere rinnovare l'intero sistema fiscale con un graduale passaggio della tassazione "dalle persone alle cose", ma quando? Anche su questo non c'è niente di operativo. Di certo c'è la norma capestro introdotta dalla manovra di luglio 2011 che prevede la riduzione automatica delle detrazioni e dei benefici fiscali qualora entro il 2013 non dovesse realizzarsi la riforma fiscale prevista dalla manovra finanziaria 2011 (in attuazione della legge delega n. 80/2003) tanto decantata dal governo.

Lavorare di più e più a lungo per avere meno

L'ultima beffa arriva con la manovra anticrisi di agosto 2011. L'introduzione della finestra mobile e il ritardo di 24 mesi del pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto impediscono, nel caso della scuola, impediscono il pensionamento con effetti negativi sulla vita delle persone e sulle stabilizzazioni programmate per il prossimo biennio. Si costringono le persone a rimanere al lavoro con stipendi fermi (niente contratto, niente gradoni), senza possibilità di vedersi aumentate le pensioni.

Il ricatto ai neo immessi in ruolo

Il cerchio si chiude con l'accordo-ricatto (firmato il 4 agosto 2011) che fa pagare ai precari il prezzo della loro stabilizzazione. [La FLC CGIL non lo ha firmato](#) perché comporta stipendi più bassi, carriera ridotta, conseguenze negative su Tfr e pensioni. I precari non sono i figli di un Dio minore.

È inaccettabile che si utilizzino le necessarie immissioni in ruolo per peggiorare surrettiziamente il sistema contrattuale, l'impianto del contratto nazionale e di conseguenza le condizioni di lavoro. E non c'è nemmeno la scusa dei risparmi e del contenimento della spesa. Le assunzioni a invarianza di spesa sono possibili senza penalizzare i lavoratori. Lo ha dimostrato conti alla mano la FLC con la proposta "[Operazione centomila](#)".

Le risorse da reperire riguardano solo le circa 67 mila stabilizzazioni annunciate per il 2011-2012, superiori al turn-over che invece è di 39.000. Per gli anni successivi c'è (secondo gli stessi annunci del governo) una perfetta corrispondenza tra assunzioni e turn-over e non ci sono problemi di spesa aggiuntiva. Di conseguenza la spesa per le retribuzioni di coloro che vanno in pensione con un'anzianità elevata copre abbondantemente le assunzioni di precari che in media hanno un'anzianità di 9 anni e una retribuzione nettamente inferiore.

Perdite di stipendio dei neoassunti dopo la soppressione del "gradone" 3-9

	Da 3 a 9		Perdita per 6 anni
	Mensile	Annuale (con 13 ^a)	
Collaboratore scolastico	24,12	313,52	313,52
Assistente amm./tec.	31,27	406,49	406,49
Dsga	53,56	696,27	696,27
Doc. infanzia/primaria	43,5	565,53	565,53
Doc. diplomato	43,5	565,53	565,53
Doc. laureato sec. I grado	48,25	627,20	627,20
Doc. laureato sec. II grado	99,01	1.287,14	1.287,14

Come si può vedere dalla tabella la perdita salariale mensile lorda apparentemente non sembra rilevante ma lo diventa nel tempo, in quanto si deve moltiplicare per ben 6 anni. Solo alla maturazione del 9° anno valido ai fini giuridici ed economici per la ricostruzione di carriera, infatti, lo stipendio aumenterà in automatico. A questo va aggiunto il blocco dell'anzianità tuttora in vigore per cui gli anni 2011-2012-2013 non sono validi ai fini dell'anzianità per la maturazione dei gradoni. Questo blocco è stato confermato dall'ultima circolare del Mef, quindi ai neoassunti si applicherà, oltre all'art.2 dell'accordo del 4 agosto, anche la manovra del 2010. Ciò vuol dire che la perdita deve essere moltiplicata per un numero di anni superiore a 6. Per questi lavoratori si porrà il problema dopo la conferma in ruolo e cioè dal 1/9/2011. Come verrà considerato l'anno scolastico 2010/2011? Per ora il Decreto "Tremonti-Gelmini" ha stabilito che l'anno 2010 è valido ai fini della maturazione degli scatti, ma come verrà valutato il periodo dal 1 gennaio al 31 agosto 2011? I sindacati firmatari dell'accordo del 4 agosto hanno la consapevolezza dei danni che questo produce nell'immediato sui neo immessi in ruolo e in futuro sul sistema retributivo di tutti i lavoratori della scuola?

La strategia del governo per dividere il mondo del lavoro

È veramente diabolico un piano che divide tra loro i cosiddetti "garantiti" (personale di ruolo) indebolendone una parte; e poi li mette tutti contro i precari; e poi "garantiti" e precari contro i genitori e contro gli alunni, facendo credere che il decadimento della scuola sia colpa dei docenti e degli ATA. Questa è la realtà: solo facendo pagare ai precari il prezzo della loro stabilizzazione, sacrificando la scuola (meno ore d'insegnamento, meno insegnanti, dimensionamento selvaggio della rete scolastica) e riducendo i finanziamenti per le attività aggiuntive, ecc. si otterranno i risparmi con i quali il Miur intende garantire i "famosi scatti". Come dire un colpo al cerchio e uno alla botte. Miopia, incompetenza, improvvisazione: così si questo governo confuso e impresentabile distrugge la scuola italiana e smantella il diritto del lavoro e i diritti dei cittadini.

Che fare?

È urgente il ripristino dei "gradoni" e di tutte le garanzie contrattuali per i lavoratori. Su questo e non per meno di questo la FLC CGIL si sta battendo.